



# Comunicazione

Data 18 ottobre 2018

---

## Sistemi di misurazione intelligenti (smart meter)

### Impiego di dispositivi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico e trasmissione automatica dei dati che non soddisfano i requisiti dell'OAEI

#### 1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 17a della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), in combinato disposto con l'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2018 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), per la metrologia e i processi informativi, il gestore di rete è tenuto a impiegare sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali e i produttori. L'articolo 31e capoverso 1 OAEI precisa che entro la fine del 2027 l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b OAEI.<sup>1</sup> Durante questo periodo transitorio, il gestore di rete decide di regola autonomamente quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente conforme all'OAEI (art. 31e cpv. 2 primo periodo OAEI). Dall'inizio del 2018, tuttavia, in determinati casi devono già essere utilizzati obbligatoriamente sistemi di misurazione intelligenti (cfr. numero 2).

Sono da considerare conformi all'OAEI solamente i sistemi di misurazione che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8a OAEI e i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati (art. 8b OAEI). Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica (art. 8b cpv. 2 OAEI). La verifica è effettuata dall'Istituto federale di metrologia (METAS), che può affidare tale compito a terzi (art. 8b cpv. 3 OAEI). Al momento attuale, tali direttive non sono

---

<sup>1</sup> Qui di seguito, i dispositivi di misurazione che soddisfano i requisiti degli articoli 8a segg. OAEI sono indicati, per semplicità, con l'espressione «smart meter conformi all'OAEI».

state ancora adottate. Di conseguenza, sul mercato non sono attualmente ancora reperibili smart meter (verificati) conformi all'OAEI.

## 2 Installazione di smart meter non conformi nel 2018

In linea di massima, gli smart meter non conformi installati nel 2018 devono essere attribuiti alla quota del 20% di dispositivi di misurazione che, in un comprensorio, secondo l'articolo 31e capoverso 1 OAEI, anche dopo il 2027 non devono necessariamente essere conformi alla OAEI e che possono essere impiegati fino alla fine della loro funzionalità<sup>2</sup>.

Un'eccezione è prevista per i casi in cui, per legge, dall'inizio del 2018 devono essere obbligatoriamente impiegati smart meter. Secondo l'articolo 31e capoverso 2 secondo periodo OAEI, questo vale per:

- i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete;
- i produttori che allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione.

Poiché era prevedibile che nel 2018 non sarebbero stati disponibili sul mercato smart meter conformi all'OAEI, con la disposizione transitoria di cui all'articolo 31e capoverso 3 lettera b OAEI, il Consiglio federale ha dato ai gestori di rete la possibilità, per i due casi appena citati, di utilizzare, fino alla fine del 2018, anche smart meter non conformi all'OAEI. Fino alla fine della loro funzionalità, questi dispositivi di misurazione possono essere fatti rientrare nella quota dell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI.

## 3 Installazione di smart meter non conformi a partire dal 2019

Si stima attualmente che sul mercato non saranno disponibili smart meter conformi all'OAEI neanche nel primo semestre del 2019. Considerato che la disposizione transitoria dell'articolo 31e capoverso 3 lettera b OAEI è applicabile solo fino alla fine del 2018, si pone la domanda di come i gestori di rete potranno rispettare l'obbligo, che continuerà a sussistere anche successivamente, di impiegare smart meter presso i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i nuovi impianti di produzione (art. 31e cpv. 2 secondo periodo OAEI).

Alla luce dell'attuale disposizione transitoria per il 2018, la EICom parte dal presupposto che il Consiglio federale, nella ponderazione degli interessi nella fase in cui non sono ancora disponibili smart meter conformi all'OAEI, abbia attribuito maggiore importanza al fatto di impiegare immediatamente smart meter piuttosto che al fatto di impiegare esclusivamente dispositivi conformi.

**La EICom ritiene che, in base alle disposizioni attuali, l'impiego presso i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e presso i nuovi impianti di produzione di smart meter non conformi sia quindi ammissibile anche a partire dal 2019, fino a quando non saranno disponibili smart meter conformi all'OAEI.**

Con la disposizione transitoria per il 2018, il Consiglio federale non solo ha statuito l'ammissibilità dell'impiego di smart meter non conformi, ma ha anche stabilito che fino al termine della loro funzionalità questi possono essere fatti rientrare nella quota dell'80 per cento di smart meter «conformi» nel

---

<sup>2</sup> Gli apparecchi non conformi che soddisfano i requisiti degli articoli 8a segg. OAEI solo in un secondo tempo (per esempio in seguito a un aggiornamento del software) possono essere attribuiti a partire da tale momento alla quota dell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI.

Ai fini di un esercizio efficiente della rete, al momento dell'acquisto di dispositivi non conformi occorre in generale prestare attenzione a che tali dispositivi soddisfino per quanto possibile i requisiti degli articoli 8a segg. OAEI e, nel caso ideale, li possano soddisfare completamente in un secondo tempo.

senso dell'articolo 31e capoverso 1 OAEI. Secondo la volontà del Consiglio federale, i gestori di rete non devono quindi essere svantaggiati dall'uso transitorio degli smart meter non conformi previsto dalla legge. Secondo il giudizio della ECom, anche gli smart meter non conformi installati in modo legittimo nel 2019 devono quindi essere attribuiti alla quota dell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 OAEI.

Per contro, gli smart meter non conformi installati presso consumatori o produttori diversa da quelli indicati all'articolo 31e capoverso 2 secondo periodo OAEI (sia in caso di nuovi allacciamenti che in sostituzione di apparecchi difettosi), devono essere attribuiti anche dal 2019 alla quota del 20 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 secondo periodo OAEI.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Cfr. però nota a piè di pagina 2.